


Roma, 4 marzo 2020



CE040320162129563PU

Agli Enti di promozione sportiva

Oggetto: Richiesta di integrazione nota CONI applicazione art.2 D.P.C.M. 01/03/2020

Come richiamato con nostra nota (all.1), la certificazione per l'attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, che stabilisce i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attività sportiva agonistica, emanato ai sensi della legge 26 ottobre 1971, n.1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive, tenuto conto del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, sulla disciplina dell'accesso alle singole attività sportive.

Con nota GAB 0006203-P-02/07/2018 (all.2), il Ministero della Salute ha approvato le nuove tabelle per l'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica che il CONI, in accordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana, ha sottoposto al Tavolo in materia di Medicina dello Sport presso il medesimo Ministero, e che hanno ricevuto parere positivo da parte del Consiglio Superiore di Sanità.

Per le attività sportive previste nelle tabelle ministeriali si fa riferimento alle sole Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate, fermo restando che coloro che si sono sottoposti previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono, possono praticare l'attività sportiva agonistica anche negli Enti di promozione sportiva, nei confini entro i quali l'attività sportiva assume tale configurazione, come da Circolare Ministero Sanità (Direzione Generale Servizi Medicina Sociale - Div. III) 31 gennaio 1983, n. 7 - Prot. n. 500.3/Med. Sport - D.M. 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica".

Cordiali saluti.

Carlo Mornati  
